

PISCINA AD USO NATATORIO

DESCRIZIONE

Descrizione

E' definita piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive.

La L.R. 9/3/2006 n. 8 e s.m.i. esclude dalla sua disciplina le piscine destinate ad usi speciali (quali quelle collocate all'interno di strutture di cura, riabilitazione, estetiche, termali) per le quali è prevista una normativa specifica, mentre si applica sia alle **piscine ad uso pubblico** sia alle **piscine ad uso esclusivamente privato**.

Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle seguenti categorie:

1. Piscine pubbliche e private aperte al pubblico;

2. Piscine private ad uso collettivo, ovvero quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive, quali alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle a servizio della collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;

3. Impianti finalizzati al gioco acquatico;

4. Piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli artt. 117 del Codice Civile e seguenti.

Le piscine che rientrano nella prima e nella terza tipologia sono sottoposte ad un regime autorizzatorio (art. 13 della legge); la richiesta deve essere presentata allo SUAP del comune in cui ha sede l'impianto e l'autorizzazione è rilasciabile solo previo parere dell'Azienda USL competente, espresso a seguito di opportune verifiche di conformità dell'impianto alle disposizioni contenute nella legge regionale e nel regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 5/3/2010, n. 23/R e s.m.i.

Le piscine che rientrano nella seconda tipologia possono essere messe in esercizio previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (art. 14 della legge); in questo caso il comune ove ha sede l'impianto esercita, avvalendosi dell'Azienda USL competente, la verifica sul rispetto delle disposizioni della legge e del regolamento entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA.

Alle piscine facenti parte della quarta tipologia si applicano le disposizioni di cui al *Capo III – Piscine condominiali* della L.R. n. 8/2006, riguardanti i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico sanitaria e di sicurezza.

Proroghe piscine in esercizio / esistenti

La L.R. 23/12/2014, n. 84, che ha modificato la L.R. n. 8/2006, ha distinto tra impianti esistenti, ovvero realizzati e in esercizio al 20 marzo 2010 oppure realizzati, con titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa prima del 20 marzo 2010 e posti in esercizio dopo tale data, e nuovi, ovvero con titolo autorizzatorio edilizio conforme successivo al 20 marzo 2010.

Mentre per le piscine nuove la normativa si applica dal momento della messa in esercizio dell'impianto, per quelle esistenti, la legge ha introdotto due importanti proroghe:

30 settembre 2015: termine per presentare, allo SUAP del comune dove ha sede l'impianto, domanda di deroga definitiva limitatamente ai requisiti indicati all'art. 51 del Regolamento regionale e applicando una riduzione del numero massimo di bagnanti;

31 marzo 2016: termine per adeguarsi alle disposizioni contenute nella Legge 8/2006 e nel Regolamento attuativo, per quanto riguarda gli adempimenti formativi, tecnico-impiantistici e strutturali. Con L.R. 9 marzo 2016 n. 23, il termine del 31 marzo 2016 è stato prorogato al **31 dicembre 2016**.

Piscine con spettatori

Per le piscine che siano anche impianti sportivi con spettatori, ai sensi del D.M. 18.03.1996, è necessario ottenere anche una **verifica di agibilità ex art. 80 TULPS**, della quale sarà dato atto nell'autorizzazione.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della società e tutti i soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, non devono essere incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo decreto (antimafia).

Il responsabile della piscina, l'assistente ai bagnanti e l'addetto agli impianti tecnologici devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal regolamento.

Per le piscine private ad uso collettivo a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti.

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti del locale dove si svolge l'attività

- Disponibilità di un locale a destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia (nel caso di piscina al chiuso);

- Possesso dei requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti dalle vigenti disposizioni e norme regolamentari in materia di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso, in conformità ai titoli edilizi esistenti.
- Caratteristiche della struttura e degli impianti ai requisiti tecnico-strutturali, gestionali e igienico-ambientali stabiliti dal D.P.G.R. n. 23/R/2010 e s.m.i.
- Conformità degli impianti tecnologici installati alla normativa vigente;
- Conformità alla normativa antincendio.

Come si avvia l'attività

Per l'avvio dell'attività di piscina privata ad uso collettivo si applica il regime della SCIA (Art. 19 della Legge n. 241/1990).

La SCIA deve essere presentata allo SUAP in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune [www.citymonte.it / Aree Tematiche / SUAP OnLine / Accedi a STAR](http://www.citymonte.it/Aree_Tematiche/SUAP_OnLine/Accedi_a_STAR), selezionando il codice attività **93.11.20 – Piscine private ad uso collettivo** e l'intervento "AVVIO".

Per l'avvio dell'attività di piscina pubblica, privata aperta al pubblico o impianto finalizzato al gioco acquatico si applica il regime dell'AUTORIZZAZIONE (Art. 20 della legge n. 241/1990), una o più richieste di autorizzazione (esempio: Richiesta di autorizzazione per piscina pubblica, privata aperta al pubblico o impianto finalizzato al gioco acquatico – Richiesta di autorizzazione per insegna di esercizio) o SCIA CONDIZIONATA (Articolo 19-bis, comma 3 della legge n. 241/1990), SCIA o SCIA UNICA+richiesta di autorizzazione (esempio: Richiesta di autorizzazione per piscina pubblica, privata aperta al pubblico o impianto finalizzato al gioco acquatico – SCIA per insegna di esercizio - SCIA di prevenzione incendi).

Occorre quindi, compilare separatamente la richiesta di autorizzazione+le altre segnalazioni e comunicazioni, ma trasmetterle in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune competente per territorio, utilizzando se necessario, la modulistica reperibile sul sito internet del comune www.citymonte.it sezione: *Documenti / Modulistica / SUAP*.

La richiesta di AUTORIZZAZIONE / SCIA CONDIZIONATA deve essere presentata allo SUAP in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune [www.citymonte.it / SUAP ONLINE / Accedi a STAR](http://www.citymonte.it/SUAP_ONLINE/Accedi_a_STAR), selezionando il codice attività **93.11.21 – Piscine pubbliche, private aperte al pubblico**, l'intervento "AVVIO" e gli eventuali endoprocedimenti necessari.

La richiesta di AUTORIZZAZIONE e la SCIA CONDIZIONATA oltre che la richiesta di autorizzazione per l'attività di piscina pubblica, privata aperta al pubblico o impianto finalizzato al gioco acquatico a seconda dei casi possono essere composte da uno o più dei seguenti endoprocedimenti, dando luogo ad una concentrazione di regimi:

GEN 01 – Procedimento generico (da utilizzare se nell'elenco non è presente il procedimento che si intende presentare)

AD COM 01 – Nulla osta impatto acustico

AD COM 02 – Comunicazione di impatto acustico

AD COM 05 – SCIA per insegna di esercizio

AD COM 06 – Autorizzazione per insegna di esercizio

ASL 76. 1 – Piscine destinate ad utenza pubblica

ASL 76.3 – Impianti finalizzati al gioco acquatico

VVF 2 – SCIA prevenzione incendi

Ai quali dovranno essere allegati le richieste / SCIA / comunicazioni relative, unitamente alla documentazione in esse indicate.

Tempi di attesa

Nel caso di SCIA l'attività può essere iniziata immediatamente. Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'autorità competente può sospendere o vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Nel caso di AUTORIZZAZIONE / SCIA CONDIZIONATA, l'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'autorizzazione o atto di assenso.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L.R. 9 marzo 2006, n. 8 e s.m.i.
- D.P.G.R. 5 marzo 2010, n. 23/R e s.m.i.
- Delibera G.R.T. 21 settembre 2015, n. 883;
- R.D. 18/06/1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione;
- D.M. 19 agosto 1996;
- D.M. 18 marzo 1996;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.